

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

**d'iniziativa dei senatori MARTELLI, SELLA DI MONTELUCE, NAPOLI Roberto, LISI, RONCONI, DE CORATO, CAMPUS, TOMASSINI, VERTONE GRIMALDI, BOSELLO, MULAS, CURTO, CASTELLANI Carla, LAURIA BALDASSARE, DE ANNA, BUCCIERO, MARRI, PORCARI, D'ALÌ, PIANETTA, BEVILACQUA, PREIONI, TRAVAGLIA, PALOMBO, PELLICINI, COLLINO, RECCIA, MISSERVILLE, DEMASI, MAGNALBÒ, COZZOLINO, MONTELEONE, SERVELLO, BASINI, MELUZZI, BONATESTA, SCOPELLITI, BALDINI, VALENTINO, BRUNI, SPECCHIA, WILDE, SPERONI, LAGO, ROSSI, PERUZZOTTI, LORENZI e COLLA**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1996

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta  
sulle attività svolte da enti cosiddetti *no profit*

ONOREVOLI SENATORI. — L'iniziativa di istituire una Commissione d'inchiesta sulle società, associazioni, enti cosiddetti *no profit*, tutti soggetti che non perseguono fini di lucro ma che hanno come oggetto l'esplicazione di servizi e attività socialmente utili di carattere straordinario, nasce dall'intento di acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi allo stato e al funzionamento

degli stessi nel nostro Paese anche al fine di verificare il loro ruolo di effettivi organismi con intenti benefici o comunque di sostegno e di aiuto ai soggetti più deboli.

Una volta costituita, la Commissione dovrebbe aprire una serie di filoni di indagine, tutti derivanti dalle numerose critiche e dai dubbi mossi sia dagli utenti che dalle Autorità giudi-

ziarie sul conto dei soggetti in questione, oltrechè seguire gli orientamenti emersi tra i suoi componenti.

Le indagini, tutte da effettuare con estremo rigore, serietà e assoluta imparzialità, possono portare alla luce eventuali meccanismi di funzionamento e di finanziamento. Nella nuova Italia, messa «a nuovo» dall'azione purificatrice di «Mani pulite», c'è il bisogno di mettere ordine anche in questo settore. È noto infatti che tutte le società che hanno un dichiarato fine di profitto hanno l'obbligo (morale e) legale di ufficializzare e specificare tutte le operazioni che segnano il loro funzionamento, comprese tutte le operazioni finanziarie e relative all'organizzazione. Al contrario, ogni società o associazione che nasce «senza scopo di lucro», pur essendo alcune rispettose dei dettami che l'hanno originate, finisce col rimanere, almeno di fatto,

immune da ogni controllo, almeno ufficiale, sia per quanto attiene il suo operato sia per il suo funzionamento. Per tali motivi si ritiene opportuno richiedere la nascita di una Commissione che nelle sedi proprie indaghi e verifichi ogni operazione delle società, enti o associazioni cosiddetti *no profit* presenti nel nostro Paese.

È necessario, dunque, per evitare che un sottobosco di illegalità proliferi e si diffonda ad insaputa di quanti non si curano di controllare e all'insaputa degli stessi ignari utenti, che la Commissione venga istituita affinché porti alla luce, ove risultassero, le irregolarità nella gestione e nel funzionamento delle stesse società, enti o associazioni, attraverso il reperimento di un'ampia documentazione pertinente e avvalendosi del contributo dei suoi componenti.

**PROPOSTA  
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

---

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione una Commissione parlamentare d'inchiesta, composta da venti senatori, oltre il Presidente, per acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi a tutte le società, associazioni, enti morali cosiddetti *no profit* al fine di fornire al Parlamento e all'Amministrazione dello Stato, centrale e periferica, un'analisi dettagliata sugli stessi.

Art. 2.

1. La Commissione acquisisce tutti gli elementi conoscitivi relativi a società, associazioni, enti morali cosiddetti *no profit* di cui all'articolo 1, con particolare riferimento al funzionamento, alle risorse finanziarie, alle attività svolte e alle relazioni intrattenute con altre persone giuridiche, nonché alla rispondenza della attività ai principi statutari.

2. La Commissione terrà conto particolarmente dei seguenti aspetti:

- a) fonti di finanziamento;
- b) gestione contabile;
- c) composizione di eventuali Consigli d'Amministrazione;
- d) organizzazione e strutture operative.

Art. 3.

1. La Commissione dovrà ultimare i suoi lavori e presentare relazioni sulle risultanze emerse entro due anni dal suo insediamento.

## Art. 4.

1. Il Presidente del Senato procede alla nomina della Commissione ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento del Senato, assicurando comunque la rappresentanza di tutti i Gruppi Parlamentari.

## Art. 5.

1. La Commissione può acquisire atti, documenti e testimonianze interessanti l'inchiesta.

2. Per i segreti d'ufficio e professionali si applicano le norme in vigore.

## Art. 6.

1. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie – ovvero concorre a compiere – atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.